



Prefettura di Milano
Ufficio Territoriale del Governo

Fasc. 2026-005104 Area III Patenti

VISTA l'istanza prot. n. 2026/0047272 del 09/02/2026, con la quale Sig. Paolo Giacomo Bellino, in qualità Amministratore Delegato della RCS Sport S.P.A., ha chiesto la sospensione temporanea della circolazione ai sensi dell'art. 9, co. 7 *bis* del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, per lo svolgimento della competizione denominata "107° Milano - Torino", in programma mercoledì 18 marzo 2026, con partenza da RHO alle ore 11.40 e arrivo a TORINO alle ore 16.00 circa;

VISTO il programma della manifestazione e il percorso di gara, costituenti parte integrante del presente provvedimento, che interessa, tra l'altro, tratti di strade ricadenti nel territorio dei comuni di RHO, CORNAREDO, SETTIMO MILANESE, BAREGGIO, SEDRIANO, VITTUONE, CORBETTA, MAGENTA, BOFFALORA SOPRA TICINO a cui è indirizzata la presente ordinanza;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7 *bis* dell'art. 9 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, come modificato, da ultimo, dalla Legge n. 58 del 09/04/2025, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara in argomento, non essendo stata rappresentata alcuna ostatività da parte degli enti interessati;

VISTO il decreto n. 0398624 del 12/12/2025 con cui il Prefetto di Milano ha conferito al Viceprefetto Aggiunto dott.ssa Federica Catalano l'incarico di Dirigente del secondo posto di funzione in posizione di Staff dell'Area III - Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio;

VISTO l'art. 9 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni;

ORDINA

La sospensione temporanea della circolazione, per il giorno **18/03/2026**, *almeno 45 minuti prima* rispetto all'orario d'inizio indicato in crono-tabella e fino al termine della manifestazione indicata in premessa, per tutto il percorso della competizione sportiva ricadente nel territorio di questa Città metropolitana, riprodotto nell'allegato programma.

La sospensione della circolazione, nel rispetto del regolare svolgimento della corsa, avrà la durata necessaria a consentire la partenza, il transito e l'arrivo in sicurezza di tutti i concorrenti, sulla scorta delle valutazioni dei competenti Organi di Polizia, a partire dal momento del passaggio dell'automezzo di "Inizio gara ciclistica" seguito dal primo motoveicolo dell'organo di polizia stradale incaricato della scorta identificato con bandierina gialla, fino al passaggio dell'automezzo di "Fine gara ciclistica" e, in ogni caso, non prima del transito dell'ultimo motoveicolo dell'organo di polizia stradale incaricato della scorta identificato con bandierina verde, sulle strade di competenza interessate dalla competizione sopra indicata, ferme restando le eventuali prescrizioni e limitazioni contenute nell'autorizzazione.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti;



Prefettura di Milano
Ufficio Territoriale del Governo

- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi, prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- siano rigorosamente rispettati il regolamento giuridico e sportivo in materia, il regolamento particolare di gara;
- sia garantito dall'organizzazione un'adeguata sorveglianza delle aree di stazionamento del pubblico ed alle intersezioni stradali;
- prima dell'inizio della gara sia effettuato un sopralluogo sull'intero percorso al fine di accertarne la piena e sicura transitabilità nonché l'assenza di eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i partecipanti, cosa che dovrà essere attuata anche durante lo svolgimento della gara, provvedendo ove necessario alla sospensione della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992, n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002 n. 29;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- gli organizzatori, d'intesa con i Comuni interessati, avranno cura di dare la più ampia diffusione al presente provvedimento, avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

La validità della presente ordinanza è subordinata al rilascio della prescritta autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Milano.



Prefettura di Milano
Ufficio Territoriale del Governo

Gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione, curando l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Milano, 10/03/2026

p. IL PREFETTO
IL VICEPREFETTO AGGIUNTO
(F. Catalano)

Alle Prefetture – Ufficio Territoriale del Governo di NOVARA, VERCELLI, ALESSANDRIA, ASTI, TORINO

Alla Questura di Milano

Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Milano

Alla Sezione Polizia Stradale di Milano

Ai Comuni di Rho, Cornaredo, Settimo Milanese, Bareggio, Sedriano, Vittuone, Corbetta, Magenta, Boffalora Sopra Ticino

Alla Città Metropolitana di Milano

Alla RCS Sport S.P.A.

Mail: ciclismo.rcssport@rcs.legalmail.it